Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO SEGRETERIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N.1818 DEL 04-12-2018
Registro Generale 1875

Matelica, li 06-02-2019 Il Responsabile del Settore

Oggetto: AMPLIAMENTO DELL'APPALTO PER LO SPAZZAMENTO STRADALE PER L' INSERIMENTO DI DUE UNITA' LAVORATIVE PROVENIENTI DAI SERVIZI SOCIALI _ IMPEGNO SPESA_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI e SEGRETERIA

CONSIDERATO che nella seduta del 29/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato, con effetti immediatamente esecutivi , le seguenti:

- Deliberazione n. 18 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1 D.LGS 50/2016 S.M.I.”
- Deliberazione n. 19 avente ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 - APPROVAZIONE.”
- Deliberazione n. 20 avente oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI”

, per le quali è possibile assumere atti di impegno di spesa e liquidazione, ovvero altri atti gestionali in regime di esercizio di bilancio, in gestione ordinaria di competenza;

VERIFICATO che all’interno del Bilancio Pluriennale di Previsione, sono disponibili, infra la maggiore consistenza, le seguenti risorse imputate alle annualità:
Esercizio di Bilancio_ ANNO2018

- € 2.500,00 Cap. 62/4 "Trasferimenti e contributi diretti alla persona-assistenza e beneficenza pubblica";
- € 2.500,00 Cap. 68/13 "Iniziative e interventi diversi-interventi diversi di integrazione sociale"

Esercizio di Bilancio_ ANNO2019

- € 1.500,00 Cap. 62/4 "Trasferimenti e contributi diretti alla persona-assistenza e beneficenza pubblica";
- € 1.500,00 Cap. 68-13 "Iniziative e interventi diversi-interventi diversi di integrazione sociale"

, destinate alle esigenze dei servizi sociali, per la somministrazione di contributi ed interventi di sostegno a soggetti o nuclei familiari in difficoltà economica;

Richiamata la DETERMINAZIONE N.1003 DEL 14-07-2018 Registro Generale 1039, avente oggetto: ”FORMAZIONE DI CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO

"B" E AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED ACCESSORI._ APPROVAZIONE ATTI DI GARA_ APPROVAZIONE SCEHMA DI CONVENZIONE_... omissis…"

Tenuto conto che nelle premesse della predetta convenzione è stabilito quanto segue : ***" L'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario ed opportuno provvedere a far data dal 01.07.2018 alla stipulazione di una convenzione-quadro con una cooperativa sociale di tipo B ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, alla quale affidare immediatamente l'appalto di una aliquota del servizio di Nettezza Urbana, comprendente principalmente lo spazzamento stradale, oltre ad altre incombenze accessorie; L'Amministrazione Comunale, attraverso indirizzo informale degli assessorati competenti, ha espresso la volontà di procedere all'affidamento di alcuni servizi e attività, tra cui quelli in questione, alle cooperative sociali di tipo B, al fine di intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;"***

Richiamato il **PARERE ANAC _ AG 39/2015/AP** – convenzione per l'acquisto di beni e servizi - affidamento a cooperative sociali di tipo b) ai sensi della l. 328/1991 dal quale si evince:

- ***che l'art. 5 stabilisce, al comma 1, che «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza» (tale ultimo periodo è stato introdotto dall'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»).***
- ***quindi che ai sensi dell'art. 5 della l. 381/1991, sopra riportato, dunque gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b), finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 163/2006, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.***
- ***e che, La deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, contemplata nella disposizione in esame, va comunque letta alla luce dell'ultimo periodo del comma 1 (aggiunto dalla l. 190/2014), il quale – come in precedenza sottolineato - dispone che ai fini dell'affidamento delle convenzioni in parola, deve essere svolta una selezione volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, richiamati dalla norma.***

Si fa poi riferimento , in particolare, alle considerazioni espresse sul tema nella determinazione n. 3 del 1° agosto 2012 recante «Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991», con la quale sono state fornite indicazioni operative in ordine all'affidamento delle convenzioni di cui alla l. 318/1991 alle cooperative di tipo b). In tale pronuncia è stato evidenziato, in primo luogo, che possono stipulare le convenzioni ex art. 5 della l. 381/1991 tutti gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica. Soggetti beneficiari delle convenzioni di inserimento lavorativo, per contro, sono esclusivamente le cd. cooperative sociali di tipo "B", come definite dall'art. 1, comma 1, lettera b) (sopra riportato). Tali cooperative, per l'applicazione della disciplina in esame, devono avere in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non), costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall'art. 4 della stessa legge. Possono stipulare le convenzioni anche consorzi di cooperative sociali (art. 8), purché costituiti almeno al 70 per

cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Con riferimento all'oggetto delle convenzioni in esame, l'art. 5, comma 1, della l. 389/1991 (sopra riportato), stabilisce che le stesse possono essere stipulate per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo sia inferiore alle soglie comunitarie e purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

L'ANAC ha chiarito a tal riguardo che le forniture di beni e servizi, oggetto della convenzione, rientrano nella più generale fattispecie di contratto di appalto, tuttavia, l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle procedure ordinarie dettate dal Codice per gli appalti sotto soglia.

Ancora l'ANAC chiarisce quanto segue: " *L'art. 5 trova applicazione in caso di fornitura di beni e servizi, conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio (art. 1, comma 1, legge n. 381/1991), l'oggetto della convenzione non può essere costituito dall'esecuzione di lavori pubblici né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'utilizzo dello strumento convenzionale è, quindi, ammesso per la fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa. Occorre tuttavia precisare che l'attività delle cooperative di tipo B può riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell'ambito di specifici appalti, nel caso in cui il servizio all'utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.*
Infine, in ordine alle modalità di affidamento delle convenzioni in parola, nella determinazione sopra indicata, è stato chiarito che alla stipula si addiviene nel rispetto delle legislazioni regionali applicabili, le quali devono essere, tuttavia, coerenti con la legislazione nazionale.
A tal riguardo l'Autorità ha sottolineato che l'utilizzo dello strumento convenzionale non può tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.
E' stato quindi suggerito alle amministrazioni pubbliche che nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi (a prescindere dall'avvenuta adozione del programma facoltativo di cui all'art. 271 del Regolamento), siano individuate le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della l. 381/1991. "

Con la pronuncia sopra illustrata, *è stato quindi sottolineato che ai fini dell'affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b), le stazioni appaltanti devono ricorrere ad un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione previste nel Codice.*
Da quanto sopra, appare evidente che l'orientamento espresso dall'Autorità nella determinazione n. 3/2012, deve ritenersi pienamente conforme alle disposizioni attualmente in vigore in tema di affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b) ai sensi dell'art. 5, l. 328/1991, il quale contempla – come visto – il previo esperimento di procedure di selezione, idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

L'ANAC ritiene *che la deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici contemplata nell'art. 5, comma 1, l. 381/1991 deve intendersi circoscritta – secondo quanto chiarito nella predetta determinazione n. 3/2012 – alle sole procedure di aggiudicazione previste nel Codice e che ai fini dell'affidamento delle convenzioni di cui al citato art. 5, la stazione appaltante debba procedere al previo esperimento di una procedura selettiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, così come prescritto dalla disciplina di settore.*

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE n. 725 del 23/05/2018 RG 754/2018 con la quale era stato attivato un procedimento di scelta del contraente, con le formalità di evidenza pubblica per

una gara avente per oggetto LA FORMAZIONE DI CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PER L'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN' ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L' APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED ACCESSORI, mediante procedura aperta, riservata alle Cooperative Sociali di tipo "B" con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE n. 1003 del 14/07/2018 RG 1039/2018, con la quale, tra l'altro si stabiliva:

- di approvare la bozza convenzione-quadro con la cooperativa sociale di tipo B ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, per il quale si potrà affidare immediatamente l'appalto di una aliquota del servizio di Nettezza Urbana, comprendente principalmente lo spazzamento stradale, oltre ad altre incombenze accessorie (ALLEGATO A);
- *di affidare alla OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA P. A., SEDE LEGALE: VIA PACIOTTI, 3, LOCALITA' SASSO – 61029 – URBINO (PU) – una aliquota del servizio di SPAZZAMENTO STRADALE per una tariffa oraria di € € 17,151, oltre IVA*
- *DI STABILIRE che l'appalto avrà durata di 4 mesi a decorrere dal 01.07.2018 fino al 04.11.2018, con facoltà di proroga a discrezione e su esigenze dell'amministrazione comunale, con modalità, termini e limiti di legge*

PRESO ATTO che la predetta convenzione

- è stipulata in deroga alle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016;
- consente affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
- è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge,
- è stata conseguita previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

ACCERTATO che nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC si specifica che, in attuazione dell'art. 5 della L. 381/1991, è facoltà dell'Ente riservare parte di appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e che, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza di cui alla determinazione ANAC n. 3 del 1° agosto 2012, l'Ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura selettiva tra tali soggetti;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE n. 1632 del 05/11/2018 RG 1686/2018, con la quale, tra l'altro si stabiliva di PROROGARE L'AFFIDAMENTO alla OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA P. A. SEDE LEGALE: VIA PACIOTTI, 3, LOCALITA' SASSO – 61029 – URBINO (PU) di una aliquota del servizio di SPAZZAMENTO STRADALE con durata dal 05.11.2018 fino al 03.03.2019

SENTITO in merito l'indirizzo dell'Assessorato competente , che in accordo con l'Assistente Sociale ha individuato soggetti svantaggiati e nuclei familiari in difficoltà economiche, da poter inserire nelle attività di spazzamento, già in essere;

CONSIDERATO che con le risorse esistenti, sopra individuate, è possibile inserire 2 (DUE) soggetti in difficoltà economiche, come UNITA' LAVORATIVE, aggregate all'appalto in essere per lo spazzamento stradale per il periodo dal 05/12/2018 al 03/03/2019;

PREMESSO che l'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
Dato atto ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come convertito e/o modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, si procederà all'acquisizione dei beni sul libero mercato , in quanto per la specificità delle prestazione e per la particolarità del servizio da appaltare, non sono disponibili attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero a condizione di un prezzo inferiori a quello offerto a Consip Spa;
Trattandosi di lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015 e contratto non attivo presso il soggetto aggregatore di riferimento o CONSIP e mancanza di accordi di collaborazione tra questi, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DPCM 24 dicembre 2015;

Verificato che trattasi di contratto di fornitura beni e/o servizi con avviso/bando con procedura aperta ad importo inferiore a € 40.000,00 di cui al Regolamento Comunale e con riferimento al D. Lgs. N. 50/2016;

CONSIDERATO che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini IVA per la presenza dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni e l'aliquota da applicare dovrebbe essere pari al 10%;

Dato atto che il CIG dell'intervento è il seguente: **Z1C2619BEF** ;

Dichiarando di:
_1_ non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
_2_ non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
_3_non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
a) ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
b) nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento
_4_ non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del

libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visti i decreti sindacali n. 30/2017 e n. 31/2017 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

_1
DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

_2
di inserire 2 (DUE) soggetti in difficoltà economiche, come UNITA' LAVORATIVE, aggregate all'appalto in essere con la OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA P. A. SEDE LEGALE: VIA PACIOTTI, 3, LOCALITA' SASSO – 61029 – URBINO (PU) per lo spazzamento stradale per il periodo dal 05/12/2018 al 03/03/2019;

_3
assumere l'IMPEGNO SPESA nel seguente modo
Esercizio di Bilancio_ ANNO2018

- € 2.500,00 Cap. 62/4 "Trasferimenti e contributi diretti alla persona-assistenza e beneficenza pubblica";
- € 2.500,00 Cap. 68/13 "Iniziative e interventi diversi-interventi diversi di integrazione sociale"

Esercizio di Bilancio_ ANNO2019

- € 1.500,00 Cap. 62/4 "Trasferimenti e contributi diretti alla persona-assistenza e beneficenza pubblica";
- € 1.500,00 Cap. 68-13 "Iniziative e interventi diversi-interventi diversi di integrazione sociale"

_4
Mandare la presente a

a) L'ufficio Servizi Sociali
b) Al Responsabile del Settore Polizia Locale ed Amministrativa, Servizi Nettezza Urbana

Ciascuno per gli adempimenti di conseguenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Corfeo Giuseppe

Il Responsabile del Settore
f.to PIRAS GIAMPIERO

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi

dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 18-02-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==========
=